

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 113

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSANINI, FERRARA, RODOTÀ, BARBERA,  
STRUMENDO, RIZZO, BALBO, GUERZONI, VISCO**

*Presentata il 2 luglio 1987*

Determinazione di termini per l'elezione degli organi esecutivi delle regioni, delle province e dei comuni, e disposizioni sullo scioglimento dei relativi consigli nel caso di inosservanza dei termini di legge

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge — che ripropone quella presentata nella IX legislatura, il 6 novembre 1985, per iniziativa dei deputati Bassanini, Ferrara, Rodotà, Rizzo ed altri — viene affrontato un problema che le vicende seguite alle elezioni amministrative del 12 maggio 1985 hanno portato all'attenzione dell'intera opinione pubblica nazionale. Si tratta di porre rimedio all'assenza, nella normativa in vigore, di qualunque termine per l'elezione degli esecutivi delle regioni e degli enti locali. Alla data della presentazione della originaria proposta di legge, nella IX legislatura, molte centinaia di amministrazioni locali, a sei mesi dal rinnovo dei rispettivi consigli, erano ancora prive dei loro organi di governo. A distanza di due anni, i presentatori di questa proposta, guardando anche alla scadenza elettorale per il rinnovo dei consigli degli enti territoriali prevista per il 1990, ritengono che

il Parlamento abbia il dovere di intervenire dettando norme che possano assicurare, a partire da quella occasione, la correttezza e la necessaria rapidità degli adempimenti istituzionali in questione.

I presentatori di questa proposta sono ben consapevoli del fatto che le notevoli difficoltà e i gravissimi ritardi registratisi nella formazione degli esecutivi hanno natura e ragioni politiche, e non possono essere contrastati con meri meccanismi procedurali. Ma ritengono anche che l'esistenza di termini perentori costringerebbe comunque le forze politiche a definire le intese, o a prendere atto dell'impossibilità di raggiungerle, in tempi ragionevoli e maggiormente rispettosi degli interessi fondamentali della collettività.

Il problema qui affrontato è tra quelli esaminati nel corso della IX legislatura dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (v. n. 11.8, lettera c) della relazione conclusiva); potrebbe,

certo, essere sostenuta l'opportunità di risolverlo unitamente ad altre questioni esaminate in tale occasione, ad esempio quelle relative alla riforma delle norme sull'elezione dei consigli e sull'elezione dei sindaci; è tuttavia convinzione dei presentatori di questa proposta che il dibattito sulle accennate questioni, sebbene ormai avviato, non potrà concludersi in tempi brevissimi, mentre la previsione di termini certi e perentori per l'elezione degli organi esecutivi regionali e locali potrebbe registrare subito larghissimo consenso, così da essere adottata legislativamente in tempi brevi. Del resto la soluzione di questo problema appare del tutto indipendente dalle soluzioni che verranno eventualmente adottate per gli altri problemi relativi alla elezione dei consigli e dei sindaci, e al riordinamento organizzativo e funzionale dei poteri locali.

L'articolo 1 della proposta prevede che allo scioglimento si provveda obbligatoriamente in due situazioni specifiche: qualora entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti l'esecutivo non sia stato eletto, ovvero qualora entro quaranta giorni dalle sue dimissioni o comunque dalla sua decadenza esso non sia stato ricostituito.

Ad evitare aggiramenti fraudolenti del disposto legislativo (effettuati mediante l'elezione di esecutivi destinati a restare

in carica poche ore o pochi giorni al solo fine di assolvere all'obbligo di legge, con successive immediate dimissioni) viene stabilito anche che allo scioglimento dei consigli si provvede altresì quando si verificano tre successive crisi di giunta nell'arco di sei mesi.

L'ultimo comma dell'articolo 1, definendo come inderogabile il termine di tre mesi per lo svolgimento di nuove elezioni dopo lo scioglimento anticipato dei consigli, vuole evitare gestioni commissariali prolungate. Scopo della presente proposta non è infatti — come è evidente — una compressione delle autonomie regionali e locali, ma anzi una loro valorizzazione. Non a caso la prima formulazione della presente proposta, sia pure in un testo parzialmente diverso dal presente, si deve al consigliere regionale ligure professor Giunio Luzzatto.

L'articolo 2 è motivato dall'ovvia opportunità che, a data certa, siano tempestivamente insediati i consigli elettivi.

Onorevoli colleghi, nel sollecitare l'accoglimento della presente proposta, siamo mossi dalla convinzione che la normativa da noi suggerita, più che produrre un eccessivo ricorso a nuove elezioni, comporterebbe una riduzione dei tempi morti nella vita delle assemblee elettive, e un comportamento più rispettoso delle istituzioni da parte di tutte le forze politiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 126, secondo comma, della Costituzione, il Governo promuove in ogni caso il procedimento di scioglimento del consiglio regionale di cui agli ultimi due commi del medesimo articolo 126, allorché entro sessanta giorni dalla proclamazione dei consiglieri eletti il consiglio non abbia provveduto alla elezione del presidente e della giunta regionale.

2. Analogamente, il Governo provvede allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, con le procedure di cui agli articoli 323 e 324 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, come modificati dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, dalla legge 18 maggio 1951, n. 328, e dall'articolo 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, quando, nei sessanta giorni successivi alla proclamazione dei consiglieri eletti, i consigli non abbiano provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, ovvero del presidente dell'amministrazione provinciale e della giunta provinciale.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì allorché i consigli regionali, provinciali o comunali non provvedano alla sostituzione di presidenti di giunta, sindaci o giunte dimissionari o comunque decaduti, ovvero alla integrazione dei componenti di giunte dimissionari o comunque decaduti, nei quaranta giorni successivi alla presentazione delle dimissioni o al verificarsi della causa di decadenza.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano infine, in ogni caso, quando si verificano dimissioni di presidenti di giunta, di sindaci o di giunte regionali, provinciali o comunali per tre volte nell'arco di sei mesi.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, le elezioni per il rinnovo dei consigli disciolti devono inderogabilmente essere tenute nei tre mesi successivi al decreto di scioglimento.

ART. 2.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni tengono la loro prima adunanza alle ore undici antimeridiane dell'ottavo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, per procedere alle operazioni di convalida dei consiglieri eletti, e di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza.